

Trento Law and Technology Research Group

Research Paper n. 49

**Le riproduzioni fotografiche in scala di
opere dell'arte figurativa tra finalità
illustrative, critica artistica e mercato.
L'art. 70 l.d.a. e il bilanciamento fantasma.
Nota a Cass. 8 febbraio 2022, n. 4038
Giulia Dore | Giugno /2022**

**Reproductions of works of figurative art
between illustrative purposes, art criticism
and the market. Article 70 of the Italian
Copyright Law and the phantom balance of
rights.
Comment to Cass. 8 febbraio 2022, n. 4038
Giulia Dore | June /2022**

COPYRIGHT © 2022 GIULIA DORE

This paper can be downloaded without charge at:

The Trento Law and Technology Research Group Research Papers Series

<https://zenodo.org/communities/trentolawtechgroup/>

This paper © Copyright 2022 by Giulia Dore

is published under

Creative Commons - Attribution - Share Alike 4.0 International license.

Further information on this licence at:

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

ABSTRACT

This paper comments on the latest judgment by the Italian Corte di Cassazione (ordinanza, 8 febbraio 2022, n. 4038) on copyright flexibilities, holding that photographic reproductions of works of figurative art, when integral and not limited to details of the works themselves and even when they are to scale, do not constitute any of the hypotheses of free use. The ruling confirms the traditional interpretative approach of the Court that values the exclusive nature of copyright as a general principle, with the consequent restrictive application of the special rules legitimizing free uses (referred to by the EU legislator as 'exceptions and limitations'). However, the author argues that to reach such conclusion, the Italian court appears to have relied solely on the soundness of the *Infopaq* decision by the EU Court of Justice, disregarding entirely the CJEU's other rulings supporting the idea of striking a fair balance of rights. The Court of Cassation purports a rigid interpretation of the quotation exception, insensitive to the harmonising thrusts of the Court of Justice and to the solicitations of the doctrine that supports a more elastic and functional approach to copyright flexibilities. Tackling in a fleeting manner the profile of the purpose of criticism or discussion, the true heart of article 70 of the Italian copyright law (on the quotation exception), the Supreme court nullifies any attempt to reconcile the freedom of quotation with the exclusive paradigm of copyright, missing the opportunity to perform that fair balancing act that may be achieved through a reasoned reading of the applicable law, including art. 10 of the Berne Convention.

CONTENTS

1. Cass., ord., 8 febbraio 2022, n. 4038: editorial note - 2. Case comment.

KEYWORDS

Copyright law – Exceptions and limitations – Free uses – Quotation – Photographic reproduction – Figurative arts

ABOUT THE AUTHOR

Giulia Dore (email: giulia.dore@unitn.it; personal web page: <https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0011086/Didattica>), holds a Ph.D. in European and Comparative Legal Studies (*Doctor Europaeus*) from the University of Trento and she is currently a Postdoctoral Research Assistant at the University of Trento – Faculty of Law, where she teaches Copyright law and Art. Her research interests include the interplay of social and legal norms in the framework of intellectual property rights, the legal framework of arts particularly in copyright, the impact of digitisation on Galleries Libraries Archives Museums (GLAM) and cultural heritage, and the broader development of Open Science. She is a member of the *Italian Association for the promotion of Open Science* (AISA), of *Fondation pour le droit de l'art* (FDA) and of *Institute of Art & Law* (IAL).

ABSTRACT

Il presente lavoro annota l'ultima sentenza della Corte di Cassazione (ordinanza, 8 febbraio 2022, n. 4038) in materia di libere utilizzazioni e diritti di esclusiva autorale. Il provvedimento statuisce che le riproduzioni fotografiche di opere d'arte figurativa, se integrali e non limitate a dettagli delle opere stesse, benché in scala ridotta, non costituiscono alcuna ipotesi di libera utilizzazione. La sentenza conferma il tradizionale approccio interpretativo della Corte che considera la natura esclusiva del diritto d'autore come principio generale, con la conseguente applicazione restrittiva delle norme speciali che legittimano le utilizzazioni libere (definite dal legislatore europeo "eccezioni e limitazioni"). Tuttavia, l'autore sostiene che per giungere a tale conclusione, la Corte sembra essersi basata esclusivamente sulla decisione *Infopaq* della Corte di giustizia dell'UE, trascurando completamente gli altri arresti della CGUE che suggeriscono di trovare il giusto equilibrio tra i vari diritti coinvolti. La Corte di Cassazione propone un'interpretazione rigida dell'eccezione di citazione, insensibile alle spinte armonizzatrici della Corte di Giustizia e alle sollecitazioni della dottrina che sostiene un approccio più elastico e funzionale. Affrontando in maniera fuggace il profilo dello scopo di critica o discussione, vero cuore dell'art. 70 della legge sul diritto d'autore, la Cassazione vanifica ogni tentativo di conciliare la libertà di citazione con il paradigma esclusivo del diritto d'autore, perdendo l'occasione di compiere quel giusto bilanciamento che può essere realizzato attraverso una lettura ragionata delle norme applicabili, incluso l'art. 10 della Convenzione di Berna.

SOMMARIO

1. Cass., ord., 8 febbraio 2022, n. 4038: nota redazionale – 2. Nota di commento.

PAROLE CHIAVE

Diritto d'autore – Eccezioni e Limitazioni – Libere utilizzazioni – Citazione – Riproduzione fotografica – Arti figurative

NOTIZIE SULL'AUTORE

Giulia Dore (email: giulia.dore@unitn.it; pagina web: <https://webapps.unitn.it/du/it/Persona/PER0011086/Didattica>) è dottore di ricerca (*Doctor Europaeus*) in Studi Giuridici Europei e Comparati ed è attualmente Assegnista di Ricerca presso l'Università di Trento – Facoltà di Giurisprudenza, dove insegna Diritto d'autore e arte. I suoi interessi di ricerca includono l'intersezione di norme formali e informali nella proprietà intellettuale, il diritto dell'arte, l'impatto della digitalizzazione nel contesto delle istituzioni culturali, lo sviluppo e la promozione della Scienza Aperta. È socia dell'Associazione italiana per la Promozione della Scienza Aperta (AISA), della *Fondation pour le droit de l'art* (FDA) e dell'*Institute of Art & Law* (IAL).

Le riproduzioni fotografiche in scala di opere dell'arte figurativa tra finalità illustrative, critica artistica e mercato. L'art. 70 l.d.a. e il bilanciamento fantasma*

Giulia Dore

CORTE DI CASSAZIONE, sezione I civile; ordinanza, 8 febbraio 2022, n. 4038; PRES. GENOVESE, REL. FALABELLA; D.B.S.M., Archivio M.S., S.M.G., (Avv. Guglielmetti) c. Fondazione M.S. Multistudio (Avv. Ferrara) e altri. Cassa App. Milano 18 aprile 2017.

Diritti d'autore — Opere dell'ingegno — Opere dell'ingegno d'arte figurativa — Diritti di utilizzazione economica – Riproduzione – Regime delle libere utilizzazioni – Condizioni – Fattispecie (L. 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 13, art. 70).

La riproduzione fotografica di opere d'arte figurative, allorché sia integrale e non limitata a particolari delle opere medesime ed anche quando sia in scala, non costituisce alcuna delle ipotesi di utilizzazione libera. (1)

1. Nota redazionale

(1) L'ordinanza in rassegna – brevemente commentata da C. SGANGA, *The concept of quotation according to the Italian Supreme Court: yet another example of the failure in the harmonization of EU copyright exceptions*, in Kluwer Copyright Blog, 28 marzo 2022 <<http://copyrightblog.kluweriplaw.com>> – rappresenta l'ultimo arresto della Suprema corte in materia di libere utilizzazioni e diritti di esclusiva autorale. Con essa, la Cassazione si pronuncia sulla non configurabilità della riproduzione fotografica integrale, sebbene in scala, di opere figurative quale eccezione di citazione ai sensi dell'art. 70 l. 663/41 (l.d.a.) e art. 10 Conv. Berna (CUB).

La pronuncia conferma il tradizionale approccio interpretativo che valorizza il carattere esclusivo dei diritti d'autore quale principio generale, con la conseguente applicazione restrittiva delle norme speciali che legittimano le libere utilizzazioni (denominate dal legislatore unionale "eccezioni e limitazioni"). In tal senso, Cass. 7 marzo 1997, n. 2089, *Foro it.*, 1997, I, 1053, che esclude

* Preprint. Versione 27 giugno 2022, in corso di pubblicazione in *Il Foro italiano*, 2022.

categoricamente che la riproduzione a fini illustrativi rientri fra le utilizzazioni libere, e Cass. 19 dicembre 1996, n. 11343, *id.*, I, 1997, 2555, che tuttalpiù ammette una riproduzione parziale (“il particolare”), entrambe richiamate dal provvedimento in esame. In termini, Cass. 15 gennaio 1992, n. 412, *id.*, Rep. 1992, voce Diritti d’autore, n. 48, che nega a priori la legittimità di una riproduzione per intero, ancorché a scopo di critica, discussione, informazione ed insegnamento. Cfr. Corte cost. 6 aprile 1995 n. 108, *id.*, 1995, I, 1724, che ritiene il principio dell’esclusività di per sé bilanciato e in sintonia con i principi costituzionali; Cons. Stato 27 aprile 2015, n. 2156, *id.*, Rep. 2015, voce Radiotelevisione, n. 16, che esclude la possibilità di impiegare immagini altrui per finalità di critica o di discussione se ciò si sostanzia in un’attività di concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera.

Più ondivaga appare la giurisprudenza di merito. Da un lato, essa aderisce alla tesi più rigorosa della giurisprudenza di legittimità (v. Trib. Reggio Emilia, 14 giugno 2004, *id.*, Rep. 2005, voce cit., n. 84; Trib. Milano 3 marzo 2003, *id.*, Rep. 2005, voce cit. n. 148; App. Milano 21 marzo 2000, *id.*, Rep. 2001, voce cit., n. 82; P. Torino 23 maggio 1997, *id.*, Rep. 1998, voce cit., n. 75; Trib. Milano 20 aprile 1993, *id.*, Rep. 1994, voce cit., n. 110; Trib. Roma 10 agosto, *id.*, Rep. 1991, voce cit. 47; Trib. Roma 23 maggio 1981, *id.*, Rep. 1986, voce cit., n. 41). Dall’altro, la medesima ravvisa un certo margine di flessibilità per applicare le condizioni poste dagli artt. 70 l.d.a. e 10 CUB: così Trib. Roma 29 settembre 2008, *id.*, Rep. 2011, voce cit., n. 74; App. Milano 5 ottobre 1993, *id.*, Rep. 1995, voce cit., n. 95; Trib. Milano 13 dicembre 2007, *id.*, Rep. 2009, voce cit., n. 112; Trib. Milano 23 gennaio 2003, *id.*, Rep. 2004, voce cit., n. 77; Trib. Milano 10 febbraio 2000, *id.*, Rep. 2001, voce cit., n. 85.

In dottrina, tra i tanti, v. F. MEZZANOTTE, *Le “eccezioni e limitazioni” al diritto d’autore UE*, in *Annali it. dir. autore*, 2016, 480; G. SCACCIA, *Il bilanciamento di interessi in materia di proprietà intellettuale*, in *Annali it. dir. autore*, 2015, 198; G. SPEDICATO, *Interesse pubblico e bilanciamento nel diritto d’autore*, Milano, 2013; F. SENERCHIA, *In tema di utilizzazioni libere*, in *Annali it. dir. autore*, 2011, 2, 867-871; M.S. SPOLIDORO, *Le eccezioni e le limitazioni*, in *Annali it. dir. autore*, 2007, 1, 179; G. ANGELICCHIO, *Spunti sistematici sulle utilizzazioni libere*, in *Annali it. dir. autore*, 2005, 569; N. ABRIANI, *Le utilizzazioni libere nella società dell’informazione: considerazioni generali*, in *Annali it. dir. autore*, 2002, 98; E. PIOLA CASELLI, *Codice del diritto d’autore*, Torino, 1943, 441.

Sul fronte sovranazionale, si ravvisano approcci interpretativi tesi a ridimensionare il principio di esclusività (così Corte eur. diritti dell’uomo 10 gennaio 2013, *Ashby Donald c. Francia*; 19 gennaio 2013, *Neij e Sunde Kolmisoppi c. Svezia*), e garantire un rapporto più

equilibrato tra le prerogative dei diversi portatori di interessi. La Corte di Giustizia UE, rispetto ad alcuni suoi precedenti (Corte giust. 29 gennaio 2008, causa C-275/2006, *Promusicae*, che pone le basi per la formulazione del principio di bilanciamento dei diritti; 16 luglio 2009, causa C-5/08, *Infopaq International*, che si distingue per l'interpretazione del diritto esclusivo di riproduzione che riduce al minimo i margini di flessibilità), sembra oggi proporre un approccio più equilibrato e possibilmente garantista dell'eccezione di citazione (ripreso e integrato, non senza difficoltà, da Corte giust. 4 ottobre 2011, causa C-403/08, *Football Association Premier League*; 24 novembre 2011, causa C-70/10, *Scarlet*; 1 dicembre 2011, causa C-145/10, *Painer*; 16 febbraio 2012, causa C-360/10, *Sabam*; 19 aprile 2012, causa C-461/10, *Bonnier Audio*; 27 marzo 2014, causa C-314/12, *UPC Telekabel*; 3 settembre 2014, causa C-201/13, *Deckmyn*; 29 luglio 2019, cause C-469/17, *Funke Medien*; C-476/17, *Pelham*; C-516/17, *Spiegel Online*), che tuttavia la Cassazione nell'annotata ordinanza sceglie sostanzialmente di ignorare.

In tema di bilanciamento dei diritti nell'ambito della materia autorale, in dottrina, v. C. SGANGA, *A Decade of Fair Balance Doctrine, and How to Fix It: Copyright versus Fundamental Rights before the CJEU from Promusicae to Funke Medien, Pelham and Spiegel Online*, *EIPR*, 2019, 683; nonché, della stessa autrice, *Propertizing European Copyright. History, Challenges and Opportunities*, Elgar, 2018; F. MEZZANOTTE, *Le «eccezioni e limitazioni» al diritto d'autore UE*, cit.; M. BERTANI, *Diritto d'autore europeo*, Torino, 2011, 226; C. GEIGER, *Copyright's fundamental rights dimension at EU level*, in E. DERCLAYE (ed.), *Research Handbook on the Future of EU Copyright*, Cheltenham, 2009, 27. Cfr. inoltre, T. APLIN, L. BENTLY, *Global Mandatory Fair Use: The Nature and Scope of the Right to Quote Copyright Works*, Cambridge University Press, 2020, che suggeriscono una lettura aperta e flessibile dell'art. 10 CUB per legittimare la libertà di citazione a livello globale, a prescindere dalle specifiche tipologie di opera, usi e finalità perseguite.

In punto di riproduzione di opere dell'arte figurativa, v. Trib. Milano 17 aprile 2008, *Foro it.*, Rep. 2010, voce cit., 128; Trib. Napoli 16 luglio 2007, *id.*, Rep. 2010, voce cit. n. 120; Trib. Milano, 29 maggio 2006, *ibid.*, 109; Cass. 12 marzo 2004 n. 5089, *id.*, 2004, I, 2441; App. Milano 25 febbraio 1997, *id.*, Rep. 1998, voce cit., n. 146; Trib. Verona, 13 ottobre 1989, *id.*, 1990, I, 2626, con nota di R. CASO; Trib. Roma 8 febbraio 1993, *id.*, Rep. 1994, voce cit., n. 84; Cass. 23 novembre 1992, n. 12507, *id.*, Rep. 1994, voce cit., n. 180; P. Milano 4 ottobre 1982, *id.*, Rep. 1983, voce cit. n. 37. Sul tema, in dottrina, v. M.L. CADONI, *La proteggibilità della riproduzione fotografica di un'opera d'arte quale opera fotografica* (nota a Cass. 12 marzo 2004, n. 5089), *Riv. giur. sarda*, 2006, 4; P. MARCIÒ, *La riproduzione non autorizzata di immagini fotografiche di un artista* (nota a Trib. Roma,

21 marzo 2002), *Riv. dir. ind.*, 2003, II, 290; A. DONATI, *La tutela giuridica dell'identità e dell'integrità dell'opera d'arte contemporanea*, *Contratto e impr.* - Europa, 2017, 160; F. MULLER, *Diffusione e riproduzione on line di opere d'arte figurativa e consenso dell'autore* (Nota a T. Roma, 22 aprile 2008, *Siae c. Soc. Tiscali*), *Dir. autore*, 2009, 152; M. FABIANI, *Protezione dell'opera d'arte figurativa: diritto di esposizione in pubblico e diritto dell'autore di riproduzione* (Nota a T. Verona, 13 ottobre 1989), *Dir. autore*, 1989, 399; M. CARTELLA, *Presupposti e limiti dei riassunti (e citazioni) di opere altrui*, *Riv. dir. ind.*, 1980, I, 405; V. M. SESSA, *L'opera d'arte e la sua riproduzione*, *Foro amm.*, 2000, 2941.

Con riferimento all'utilizzo improprio del nome dell'artista, unico punto non controverso nell'ordinanza in epigrafe, e in tema di diritto di autenticazione delle opere d'arte, v. Cass. 26 maggio 2016, n. 10937, *Foro it.*, 2016, I, 2409, che ammette la configurabilità di un diritto di accertamento giudiziale in ipotesi di controversa autenticità dell'opera, concessa in più occasioni dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano 17 ottobre 2007, *id.*, Rep. 2009, voce Diritti d'autore, n. 142; Trib. Milano 18 gennaio 2006, *id.*, Rep. 2009, voce cit., n. 74; Trib. Milano 19 giugno 2006, *id.*, Rep. 2008, voce cit., n. 127), anche in relazione alle opere dell'artista di cui alla sentenza in epigrafe (Trib. Milano, 1° luglio 2004, *id.*, Rep. 2006, voce cit., n. 155, che peraltro riserva l'attività di autenticazione, intesa come attribuzione della paternità dell'opera o il suo disconoscimento, al solo autore o ai suoi eredi); App. Milano 11 dicembre 2002, *id.*, Rep. 2003, voce Consulente tecnico, n. 14). Di diverso avviso, nel senso di negare l'ammissibilità di un diritto all'accertamento giudiziale della paternità di un'opera, peraltro sempre in riferimento all'artista di cui alla sentenza in commento, Trib. Roma 15 maggio 2017, *id.*, 2017, I, 3772, con nota di G. CASABURI. In termini, Cass. 30 novembre 2017, n. 28821, *id.*, 2018, I, 167.

2. Nota di commento

I. – La controversia trae origine dalle rimostranze degli eredi di un celebre artista Mario Schifano nei confronti della Fondazione nata per conservare e tutelare il patrimonio artistico del defunto, che avrebbe indebitamente riprodotto integralmente, in scala ridotta, numerose opere dell'artista pubblicandole nell'opera «Studio metodologico» senza il consenso dei titolari dei diritti sulle opere riprodotte, oltre ad aver sfruttato illecitamente il nome dell'artista defunto e aver infine usurpato le prerogative derivanti dai diritti morali d'autore sulle opere medesime, tutte presunte violazioni di cui parte attrice chiedeva l'accertamento e l'inibizione, oltre al risarcimento dei danni sofferti.

L'ordinanza è incentrata sull'art. 70 co. 1 l.d.a., a norma del quale “il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali”, di cui la Cassazione offre un'interpretazione restrittiva, ribaltando la decisione di appello.

In primo grado, Trib. Milano 29 aprile 2014 (inedita) respingeva tutte le domande proposte dagli eredi dell'artista. In sede di gravame. App. Milano 18 aprile 2017, *Foro it.*, Rep. 2017, voce Diritti d'autore, n. 86 (per esteso in *Annali it. dir. Autore*, 2017, 1155) accoglieva parzialmente le richieste di parte attrice, dichiarando illegittimo il perdurato uso del nome dell'artista defunto, e condannava la Fondazione al risarcimento del danno non patrimoniale. La Corte meneghina respingeva invece la pretesa di inibire la pubblicazione contenente le riproduzioni fotografiche delle opere figurative, ritenendola legittima in quanto ricompresa nell'eccezione di citazione e compiuta per i fini concessi dalla norma, ritenendo di non dover confinare l'art. 70 l.d.a. alle sole ipotesi di riproduzione parziale.

La Corte d'appello di Milano affermava che la pubblicazione, qualificata come studio di catalogazione informatica privo di qualsiasi finalità lucrativa, avesse una chiara finalità di ricerca, visto anche il coinvolgimento dell'Università che aveva partecipato alla redazione

dello studio metodologico. La corte evidenziava in particolare che le riproduzioni delle opere, benché eseguite per intero, avessero dimensioni ridotte ed escludeva categoricamente che fossero finalizzate a consentire la fruizione artistica delle stesse. Del pari, non ravvisava alcuno sfruttamento economico nell'invio delle copie di tale pubblicazione a case d'asta, gallerie e librerie d'arte o istituzioni pubbliche, né riteneva provato che il fine economico, eventualmente perseguito da soggetti terzi venuti in possesso delle copie, potesse in alcun modo essere imputabile alla Fondazione.

Il ricorso principale degli eredi, articolato in quattro motivi, mirava a: denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 70 l.d.a., nonché degli artt. 12, 13, 17 e 18 co. 3 l.d.a., avendo il giudice distrettuale erroneamente applicato l'eccezione di citazione al di fuori dei suoi presupposti di legge (primo motivo di gravame); contestare l'applicazione della medesima scriminante poiché il giudice dell'appello nell'accertare l'assenza di fine commerciale non avrebbe tenuto in debita considerazione gli usi da parte dei destinatari dello «Studio metodologico» (secondo motivo); denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 70 l.d.a. e dell'art. 2055 c.c., avendo la corte di merito escluso la responsabilità dell'università e negato che lo studio avesse finalità di critica o dialettica artistica (terzo motivo); contestare la mancata considerazione di un fatto di assoluto e decisivo rilievo per l'esito del giudizio, ossia la circostanza che, benché lo studio fosse stato originariamente commissionato all'ente accademico, nella realizzazione dei successivi volumi, riproducenti decine di migliaia di immagini, l'università non fosse stata in alcun modo coinvolta e anzi avesse essa stessa lamentato l'uso improprio dello studio da parte della Fondazione (quarto e ultimo motivo).

II. – Nella pronuncia in esame la corte cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso principale degli eredi, dichiarandolo fondato nella sua interezza.

Nella ricostruzione degli ermellini, il giudice del gravame avrebbe in più punti errato nell'applicare l'art. 70 l.d.a. e così legittimare la pubblicazione dello studio. Tale conclusione si basa essenzialmente su un'interpretazione letterale della norma che, secondo la Cassazione legittimerebbe unicamente il riassunto, la citazione o la riproduzione parziale (riferita a brani o parti) di un'opera, quindi la sua comunicazione al pubblico, solo laddove tale utilizzazione sia per fini di critica o discussione, nei limiti di tali finalità e sempre che non ciò non costituisca concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera

protetta. Sempre nel suo tenore letterale, la stessa norma prescriverebbe che se l'utilizzazione sia realizzata per fini di insegnamento o ricerca scientifica, l'uso possa essere concesso solo per finalità illustrative e fini non commerciali.

In quest'ottica, la Cassazione non ravvisa altro significato nell'art. 70 l.d.a. se non di consentire esclusivamente una riproduzione parziale (mai integrale) dell'opera. Ad ogni modo, la parzialità sarebbe da riferire all'opera e non alla produzione complessiva dell'artista. Nel caso delle opere figurative, tale conclusione non sarebbe disattesa neppure nell'ipotesi di una diversa scala di proporzione della riproduzione rispetto all'originale.

La Suprema corte supporta la propria convinzione con espliciti riferimenti a suoi precedenti (in particolare, Cass. 19 dicembre 1996, n. 11343, *Foro it.*, 1997, I, 2555 e 7 marzo 1997, n. 2089, *ibid.*, 1053) e alle sole pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (in particolare, Corte giust. 16 luglio 2009, causa C-5/08, *Infopaq International*; 26 ottobre 2006, causa C-36/05, *Commissione CE c. Spagna*) che rafforzano l'idea di un'intangibilità del principio di esclusività.

I giudici di legittimità censurano la sentenza di appello su più punti.

In primo luogo, ritengono che l'eccezione di cui all'art. 70 l.d.a. sia strettamente dipendente dalla natura strumentale dell'utilizzazione, consentita per scopi di critica o discussione. Ciò sarebbe confermato dalla normativa internazionale, all'art. 10 della Convenzione di Berna, che legittima la citazione di opere già rese lecitamente accessibili al pubblico, se conformi ai buoni usi e nella misura giustificata dallo scopo. Applicando il medesimo limite alle utilizzazioni di opere letterarie o artistiche, la cui esatta operatività è tuttavia rimessa alla discrezione della legislazione nazionale, nel diritto d'autore italiano ciò sarebbe esplicitato nel confinare la riproduzione per fini di ricerca scientifica alle sole ipotesi di perseguimento di uno scopo illustrativo.

Nel giungere a tale laconica conclusione, la Cassazione si limita ad evidenziare il ruolo determinante del c.d. nesso di strumentalità di cui all'art. 70 l.d.a., e constata come la corte d'appello abbia disatteso tale principio, limitandosi a desumere la finalità di ricerca in virtù della partecipazione dell'università all'attività di catalogazione operata nello studio.

In maniera altrettanto epigrafica, secondo la Suprema corte il giudice distrettuale avrebbe erroneamente considerato la catalogazione informatica incompatibile con una puntuale finalità di fruizione artistica date le dimensioni ridotte delle riproduzioni fotografiche. A parere della Cassazione, non sarebbe ragionevole parametrare il giudizio di legittimità dell'utilizzazione alle effettive dimensioni o proporzioni della riproduzione, e anzi sarebbe in evidente conflitto con il principio che consente al titolare dei diritti sull'opera di compiere ogni possibile attività di sfruttamento, attraverso qualsiasi modalità di riproduzione, inclusa quella fotografica e in scala.

III. – Nell'ordinanza annotata, la Cassazione ripropone, perciò, un'esegesi restrittiva dell'art. 70 l.d.a.

Come è noto, dei due principali orientamenti sull'interpretazione della natura e finalità delle norme in tema di libere utilizzazioni, l'uno si fonda sul loro carattere eccezionale e implica una loro interpretazione restrittiva, l'altro le considera la norma e ravvisa l'opportunità di una loro interpretazione estensiva e finanche analogica, nel più ampio quadro interpretativo che mira a raggiungere un "giusto" equilibrio tra protezione della proprietà intellettuale e interesse sociale di accesso alle risorse protette.

Tale duplice orientamento vede contrapporsi una visione – quella a cui la Cassazione aderisce – che valorizza essenzialmente la dimensione esclusiva dei diritti d'autore, con conseguente asservimento delle eccezioni e limitazioni a mere deroghe, a una diversa prospettiva che contempla le eccezioni come strumenti che delimitano il regime di esclusiva in ragione di un più ampio interesse pubblico.

Siffatta contrapposizione si sostanzia altresì in una duplice e diversa lettura del three-step test. Il principio, che legittima la riproduzione delle opere in casi speciali, purché non si rechi danno allo sfruttamento normale dell'opera e non si causi pregiudizio ingiustificato ai titolari dei diritti d'autore sull'opera, è per primo richiamato all'art. 9 par. 2 CUB, successivamente riflesso nell'art. 13 TRIPs, art. 10 WCT e, infine, ripreso dall'art. 5.5 direttiva 2001/29/CE. Ebbene, a dispetto di una interpretazione rigida del principio – che la Cassazione preferisce – si moltiplicano le istanze di una sua lettura flessibile ed evolutiva, fedele alla sua finalità originaria di consentire l'introduzione di nuovi meccanismi di eccezione e limitazione al diritto d'autore, e conforme al quadro internazionale dei diritti fondamentali (cfr. Corte eur. diritti dell'uomo 10 gennaio 2013, *Ashby Donald c.*

Francia; 19 gennaio 2013, *Neij e Sunde Kolmisoppi c. Svezia* <[www.echr.coe.int./>](http://www.echr.coe.int/)). Seguendo quest'ultimo orientamento, appare altrettanto meritevole di attenzione la tesi che ravvisa nell'art. 10 CUB una norma aperta, universale e obbligatoria, che consente una più equilibrata interpretazione della libertà di citazione, anche a livello nazionale, e al contempo ridimensiona la portata astrattamente restrittiva del three-step-test.

La necessità di garantire un sistema equilibrato e flessibile di eccezioni al diritto d'autore nasce, peraltro, dall'esigenza di consentire un costante adattamento ai mutamenti sociali, culturali e artistici. In tale contesto, intendere il three-step-test quale clausola di apertura anziché di chiusura, ovvero valorizzare il significato autentico dell'art. 10 CUB, quale norma universale e di ampio respiro, sembra rappresentare la più ragionevole soluzione di compromesso. Tale rinnovata prospettiva appare inoltre maggiormente idonea a realizzare il pieno potenziale dell'*acquis comunitarie*.

Il progressivo allontanamento dal tradizionale binomio eccezione-deroga si riflette nell'evoluzione dell'interpretazione della Corte di Giustizia. Dopo i suoi primi e controversi arresti (Corte giust. 29 gennaio 2008, causa C-275/2006, *Promusicae*; 19 febbraio 2009, causa C-557/07, *Tele2*; 16 luglio 2009, causa C-5/08, *Infopaq International*), i giudici di Lussemburgo sembrano suggerire, benché non sempre in maniera chiara e intellegibile, un'esegesi flessibile e attenta alle peculiarità del caso di specie e rivolta al perseguimento di un equo bilanciamento tra varie posizioni soggettive che, nel rispetto del principio di proporzionalità, non si limiti a considerare l'esclusiva quale unica regola di sistema.

In questi termini: Corte giust., 4 ottobre 2011, causa C-403/08, *Football Association Premier League*; 24 novembre 2011, causa C-70/10, *Scarlet*; 1° dicembre 2011, causa C-145/10, *Painer*, che esplicita la necessità di interpretare "il diritto di citazione", delineato all'art. 5.3 lett. d) direttiva 2001/29/CE e trasposto in Italia nell'art. 70 l.d.a., per consentirne l'effettività e salvaguardarne la finalità, alla luce del suo scopo e del principio di proporzionalità; Corte giust. 16 febbraio 2012, causa C-360/10, *SABAM*; 19 aprile 2012, causa C-461/10, *Bonnier Audio*; 27 marzo 2014, causa C-314/12, *UPC Telekabel*; 3 settembre 2014, causa C-201/13, *Deckmyn*, che espressamente contesta un'interpretazione restrittiva del sistema di eccezioni e limitazioni, altrimenti incompatibile con l'obiettivo di perseguire un giusto equilibrio tra diritti fondamentali; 29 luglio 2019, cause C-469/17, *Funke*

Medien; C-476/17, *Pelham*; C-516/17, *Spiegel Online*, in cui si chiarisce che la libertà di citazione ha una portata relativamente ampia, dove gli scopi di critica e discussione, quali esempi di usi consentiti, possono essere interpretati in maniera flessibile, nella misura in cui si consenta e si operi una dialettica tra l'opera citata e la nuova opera.

Eppure, la Cassazione nella pronuncia in esame non fa alcuna menzione di tale evoluzione interpretativa, limitandosi a citare unicamente la decisione *Infopaq* per dar forza al suo tendenziale approccio restrittivo.

La Suprema corte si ostina a porre sempre il diritto esclusivo al centro, quale regola di sistema, mentre relega la libera utilizzazione a una tassativa deroga d'eccezione.

Negli anni, la Cassazione ha infatti pressoché negato che la riproduzione a fini illustrativi di opere protette costituisca un esempio di citazione per scopi di critica, discussione o insegnamento, e quindi rientrasse fra le utilizzazioni libere (così Cass. 7 marzo 1997, n. 2089, in *Foro it.* 1997, I, 1053, rispetto alla riproduzione di immagini all'interno di un'opera storico-enciclopedica). Tale indirizzo ammette la libertà di riassumere, citare o anche riprodurre brani di opere, per scopi di critica, discussione o anche di insegnamento, ma la circoscrive ai limitatissimi casi in cui siano rigidamente applicate tutte le condizioni della norma e senza alcun margine di flessibilità (cfr. Corte cost. 6 aprile 1995, n. 108, *id.*, 1995, I, 1724), spingendosi a giustificare la libera utilizzazione solo nei casi in cui i fini di critica, discussione o insegnamento siano autonomi e assolutamente distinti dall'opera originaria, non creando dunque alcuna concreta o potenziale concorrenza con i diritti di sfruttamento economico dell'opera *de quo*. Al contrario, ammettere che si possa riprodurre l'opera per fini solo illustrativi costituirebbe una temuta interpretazione estensiva che fuoriuscirebbe dal puntuale riscontro di scopi specifici di critica, discussione o insegnamento.

Né sono mancati interventi della giurisprudenza amministrativa circa la natura e lo scopo dell'art. 70 l.d.a., la cui applicazione è stata esclusa laddove le modalità di utilizzazione delle immagini coincidessero di fatto con quelle oggetto della loro normale utilizzazione economica (Cons. Stato, sez. III, sent. 27 aprile 2015, n. 2156, *Foro it.*, Rep. 2015, voce Radiotelevisione, n. 16, per esteso in *Riv. regolazione mercati* 2015, 2, 237, con nota di ROVATI, PIANTEDOSI).

IV. – La giurisprudenza di merito segue tale evoluzione restrittiva evidenziando in più occasioni la natura eccezionale delle fattispecie di libere utilizzazioni ex art. 70 l.d.a. e 10 CUB (in tal senso, App. Milano 21 marzo 2000, *Foro it.*, Rep. 2001, voce cit., n. 82, per esteso in *Annali it. dir. autore* 2000, 930).

Insistendo sulla finalità e la portata di tali norme, non sono tuttavia mancate le occasioni in cui i giudici in maniera più bilanciata hanno ammesso la liceità della citazione volta a corroborare o illustrare il discorso letterario o artistico (App. Milano 5 ottobre 1993, *Foro it.*, Rep. 1995, voce cit., n. 95, per esteso in *Dir. ind.* 1994, 1125, con nota di BEDUSCHI), mentre l'hanno di contro esclusa laddove la pubblicazione rispondeva unicamente a un fine commerciale e senza che si potesse in alcun modo desumersi una finalità di commento o illustrazione, quindi di approfondimento, riflessione o critica (Trib. Milano 13 dicembre 2007, *Foro it.*, Rep. 2009, voce cit., n. 112, per esteso in *Annali it. dir. autore* 2008, 800, rispetto alla pubblicazione di alcuni stralci di libro).

Senz'altro, il maggior timore delle corti sembra risiedere nella possibilità di consentire una riproduzione dell'opera nella sua integrità o sostanzialità. In particolare, la giurisprudenza ha spesso escluso la liceità di qualsiasi riproduzione integrale dell'opera, tale da annullare radicalmente gli scopi di critica, discussione, informazione e insegnamento, idealmente concessi dall'art. 70 l.d.a., che se riferiti all'opera per intero non possono mai giustificare una violazione del diritto economico di sfruttamento (Cass. 15 gennaio 1992, n. 412, *Foro it.*, Rep. 1992, voce cit., n. 48).

In maniera ancora più radicale, si è argomentato come le libere utilizzazioni facenti capo all'art. 70 l.d.a., se da un lato debbano essere sempre confinate alla rigorosa necessità degli scopi di critica, discussione o insegnamento e non possano mai porsi in concorrenza con i diritti economici dei legittimi titolari delle opere originarie, dall'altro debbano essere categoricamente escluse in ipotesi di riproduzione integrale, dal momento che in tali specifica ipotesi l'utilizzazione non sarebbe mai libera (in questi esatti termini, Trib. Roma 23 maggio 1981, 412, *Foro it.*, Rep. 1986, voce cit., n. 41, per esteso in *Riv. dir. comm.* 1983, II, 415). Del pari, si è ritenuto di non poter mai legittimare l'integrale riproduzione delle sue parti più significative (Trib. Milano 20 aprile 1993, *Foro it.*, Rep. 1994, voce cit., n. 110, per esteso in *Dir. informazione e informatica* 1994, 45, con nota di MIOLI, a proposito di opere della letteratura).

Eppure, maggiore apertura si è mostrata nel legittimare l'utilizzo di opere musicali per finalità informativo-divulgative tali da essere ricondotte agli scopi di critica e discussione ammessi dall'art. 70 l.d.a. Così si è ammessa una selezione di opere rappresentative ma usate in maniera critica e non sostitutiva o concorrente rispetto al loro integrale sfruttamento economico (Trib. Milano 10 febbraio 2000, *Foro it.*, Rep. 2001, voce cit., n. 85, per esteso in *Annali it. dir. autore* 2000, 882), anche in contesti di non gratuità (Trib. Milano 23 gennaio 2003, *Foro it.*, Rep. 2004, voce cit., n. 77, per esteso in *Dir. autore* 2004, 96, in tema di opere musicali riprodotte e diffuse su supporti allegati a riviste periodiche a pagamento). Ciò sembrerebbe suggerire un diverso trattamento a seconda della tipologia di opera oggetto di riproduzione, circostanza che la stessa giurisprudenza non ha in alcuni casi negato, laddove ha ammesso la difficoltà di considerare in linea di massima applicabile l'eccezione di citazione alle opere artistiche, a differenza di quelle letterarie cui l'art. 70 l.d.a. storicamente si riferirebbe (Pret. Torino 15 luglio 1996, *id.*, Rep. 1998, voce cit., n. 74, *Annali it. dir. autore* 1997, 762).

V. – Nel campo dell'arte, si noti, le libere utilizzazioni hanno tendenzialmente faticato a ritagliarsi un proprio spazio di autonomia. Benché in teoria resti assodato il principio di indifferenza del diritto d'autore rispetto alle diverse tipologie di opera dell'ingegno, le opere figurative occupano di fatto un ruolo di assoluta specialità. Ciò vale in particolare rispetto alla rara legittimazione di pratiche di utilizzazione in difetto di una puntuale autorizzazione da parte dei titolari dei diritti sulle opere.

La giurisprudenza ha infatti largamente negato la possibilità di giustificare la riproduzione di un'opera artistica, a maggior ragione se compiuta nella sua interezza, in base all'esimente di cui all'art. 70 l.d.a. (Trib. Milano 2 luglio 2013, *Foro it.*, Rep. 2017, voce Diritti d'autore, n. 89, per esteso in *Annali it. dir. autore* 2017, 902; Trib. Reggio Emilia 14 giugno 2004, *id.*, Rep. 2005, voce cit., n. 84, *Dir. autore*, 2005, 255, con nota di CHIMIANTI).

Laddove si riscontri una finalità anche latamente economica, pur non in concorrenza con l'opera originaria, il margine di flessibilità sembra ridursi a zero (Trib. Milano 3 marzo 2003, *Foro it.*, Rep. 2005, voce cit., n. 148, per esteso in *Annali it. dir. autore*, 2004, 706, in cui la riproduzione di un'opera pittorica all'interno di un testo destinato al commercio rende del tutto irrilevante la finalità di insegnamento).

Nel caso di riproduzione in catalogo espositivo, si tende a escludere categoricamente che essa possa in qualche modo essere permessa in ragione di uno scopo di critica, discussione o insegnamento (così già App. Milano 25 febbraio 1997, *Foro it.*, Rep. 1998, voce cit., n. 73, per esteso in *Dir. autore* 1998, 346), tantopiù se la riproduzione non autorizzata delle opere sia integrale e non si limiti a particolari delle opere, indipendentemente dalla scala di proporzione scelta, presumibilmente ridotta rispetto all'originale (Cass. 19 dicembre 1996, n. 11343, cit.; App. Roma 8 febbraio 1993, *id.*, Rep. 1994, voce cit., n. 107, per esteso in *Dir. autore* 1994, 440, con nota di ZINCONI; Trib. Roma 10 agosto 1990, *id.*, Rep. 1991, voce cit., n. 47, per esteso in *Dir. autore* 1991, 76).

La circostanza che il catalogo sia distribuito a pagamento, edito in più copie, suggerisce che esso possa validamente incidere sul mercato dell'opera riprodotta, tanto più se chi lo realizza sia un soggetto la cui attività prevalente è di natura commerciale e non editoriale ai fini critico-didattici (App. Milano 10 novembre 1995, *Foro it.*, Rep. 1997, voce cit., n. 76, *Annali it. dir. autore* 1996, 628, a proposito della riproduzione di disegni in una rivista a carattere divulgativo). Lo stesso rigore sembrerebbe tuttavia applicato anche laddove il catalogo sia distribuito gratuitamente, in difetto di una precisa valutazione sulla capacità della riproduzione di aggredire il mercato dell'opera riprodotta.

VI. – In conclusione, nell'ordinanza in esame, la Cassazione ripropone un'interpretazione rigida dell'eccezione di citazione, insensibile alle spinte armonizzatrici della Corte Giustizia e alle sollecitazioni della dottrina che vorrebbe valorizzare un approccio più elastico e funzionale del dato normativo.

Alla luce dei precedenti arresti giurisprudenziali, peraltro prevalentemente riferiti agli anni Novanta, non sembrerebbe esservi alcuno spiraglio per una diversa soluzione del caso *de quo*.

Eppure, l'approccio che nega a priori la riproduzione integrale dell'opera interpretando rigidamente l'art. 70 l.d.a. si pone in contrasto con l'ammissibilità delle riproduzioni che entrino in dialogo con l'opera originaria, o che siano idonee a veicolare un nuovo e diverso messaggio.

Nel tentativo di offrire un'interpretazione più bilanciata e conforme alle pratiche artistiche, si arriva, anche con un certo azzardo , a

ipotizzare l'applicazione nel nostro sistema di un sistema analogo a quello della clausola aperta di fair use (section 107 U.S. Copyright Act 1976), che legittima l'utilizzazione di un'opera protetta per scopi quali critica, commento, cronaca e insegnamento, studio o ricerca, sulla base di quattro fattori, quali scopo e natura dell'utilizzo; natura dell'opera utilizzata; quantità e sostanzialità della parte di opera utilizzata; l'effetto di tale utilizzazione sul valore dell'opera o sul suo mercato. Eppure, senza necessariamente fare riferimento clausola generale del fair use, basterebbe abbracciare una visione e un'interpretazione più flessibile delle norme vigenti.

L'aver confidato unicamente nella solidità della decisione *Infopaq* e puntato tutto sull'elemento della riproduzione integrale, non solo mostra come la Cassazione rischi di disattendere le istanze armonizzatrici di matrice Europea, ma priva di forza la sua pronuncia.

Il concetto ampio e assoluto di riproduzione riproposto dai giudici di Piazza Cavour rischia persino di essere ridondante.

Aldilà delle condivisibili perplessità circa la definizione sibillina di mera "opera informatica", non sembra che il giudice distrettuale abbia ignorato il principio di esclusività, ma che abbia piuttosto ritenuto di poter giustificare una compressione del medesimo in ragione della finalità di studio (implicita nella catalogazione) che l'art. 70 l.d.a. legittima. A ben vedere, le argomentazioni della corte d'appello non sono sempre chiare e coerenti, specialmente in punto di "critica artistica", laddove si rinuncia a qualsiasi collegamento con il riferimento alla critica e discussione che l'art. 70 l.d.a. concede, ma il pregio che si riconosce alla sentenza di merito è non aver escluso a priori l'operatività della norma in virtù di una sua rigida e inflessibile interpretazione.

Ebbene, ritenendo che nel caso di specie non ci fossero le condizioni di applicabilità dell'art. 70 l.d.a., la Cassazione avrebbe piuttosto dovuto valorizzare meglio l'elemento dell'idoneità delle riproduzioni a entrare in concorrenza con l'opera originaria e dunque evidenziare l'effettivo impatto che la riproduzione in scala avrebbe sul mercato dell'opera riprodotta – che per esempio porterebbe a ritenere illecita la riproduzione che renda superfluo acquistare l'opera principale – ma non fondare esclusivamente le proprie argomentazioni sull'inammissibilità assoluta di una riproduzione integrale che, oltre a essere anacronistica e in conflitto con i canoni e le pratiche

dell'arte, rende di fatto influenti le altre condizioni di applicabilità dell'art. 70 l.d.a.

Nell'affrontare in maniera fugace il profilo della finalità di critica o discussione, il vero cuore della norma, si annulla di fatto qualsiasi tentativo di riconciliare la libertà di citazione con il paradigma esclusivo dei diritti d'autore e si perde l'occasione di operare quel giusto bilanciamento che la Corte di giustizia talvolta fatica a spiegare, ma che i giudici nazionali potrebbero già raggiungere grazie a una lettura più equilibrata e ragionata delle norme applicabili. Il risultato è un'ulteriore limitazione, aprioristica, della già risicata libertà di utilizzazione dell'opera d'arte figurativa.

The Trento Lawtech Research Paper Series is published since Fall 2010

1. **Giovanni Pascuzzi**, L'insegnamento del diritto comparato nelle università italiane (aggiornamento dati: dicembre 2009) - The Teaching of Comparative Law in Italian Universities (data updated: December 2009), Trento Law and Technology Research Group Research Papers, October 2010.

2. **Roberto Caso**, Alle origini del copyright e del diritto d'autore: spunti in chiave di diritto e tecnologia - The Origins of Copyright and Droit d'Auteur: Some Insights in the Law and Technology Perspective, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.

3. **Umberto Izzo, Paolo Guarda**, Sanità elettronica, tutela dei dati personali e digital divide generazionale: ruolo e criticità giuridica della delega alla gestione dei servizi di sanità elettronica da parte dell'interessato - E-health, Data Protection and Generational Digital Divide: Empowering the Interested Party with the Faculty of Nominating a Trusted Person Acting as a Proxy when Processing Personal Health Data within an Electronic PHR, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2010.

4. **Rossana Ducato**, "Lost in Legislation": il diritto multilivello delle biobanche di ricerca nel sistema delle fonti del diritto (convenzioni internazionali, leggi europee, nazionali e regionali, softlaw) - "Lost in legislation": The Multilevel Governance of Research Biobanks and the Sources of Law (International Conventions, European, National and Regional legislations, Softlaw), Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2010.

5. **Giuseppe Bellantuono**, The Regulatory Anticommons of Green Infrastructures, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2011.

6. **Francesco Planchenstainer**, La regolamentazione dell'acqua destinata ad impiego alimentare: analisi storico comparativa dei differenti approcci sviluppati negli USA e nella UE - The Regulation Of Water For Nutritional Use: A Comparative and Historical Analysis of the Different Approaches Developed in US and EU Law, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2011.

7. **Roberto Caso, Giovanni Pascuzzi**, Valutazione dei prodotti scientifici nell'area giuridica e ruolo delle tecnologie digitali - Evaluation of Scientific Products in the Legal Field and the Role of Digital Technologies, Trento Law

and Technology Research Group Research Papers; May 2011.

8. **Paolo Guarda**, L'Open Access per la dottrina giuridica e gli Open Archives: verso un futuro migliore? - Open Access to legal scholarship and Open Archives: toward a Better Future?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2011.

9. **Thomas Margoni**, Eccezioni e limitazioni al diritto d'autore in Internet - Exceptions and Limitations to Copyright Law in the Internet, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; January 2012.

10. **Roberto Caso**, Plagio, diritto d'autore e rivoluzioni tecnologiche - Plagiarism, copyright and technological revolutions. Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2012.

11. **Giovanni Pascuzzi**, Diventare avvocati e riuscire ad esserlo: insegnare l'etica delle professioni forensi attraverso le trame narrative - How to become lawyers and able to do so: teaching the ethics of the legal profession through narrative, Trento Law and Technology Research Group. Research Papers; July 2012.

12 **Umberto Izzo**, IL 'Contratto sulla neve' preso sul serio: due modelli di contratto (per la fruizione delle aree sciabili e per l'insegnamento sciistico) - Taking the 'Contract on the Snow' Seriously: Two Model Contracts (For Accessing and Using the Ski Area, and For the Teaching of Skiing), Trento Law and Technology Research Group Research Paper; 2012.

13. **Francesco Planchestainer**, "They Collected What Was Left of the Scraps": Food Surplus as an Opportunity and Its Legal Incentives, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; February 2013.

14. **Roberto Caso**, I libri nella "tempesta perfetta": dal copyright al controllo delle informazioni digitali - Books into the "perfect storm": from copyright to the control of information, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; March 2013.

15. **Andrea Rossato**, Beni comuni digitali come fenomeno spontaneo - Digital Commons as a Spontaneous Phenomenon, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013.

16. **Roberto Caso**, Scientific knowledge unchained: verso una policy dell'università italiana sull'Open Access - Scientific knowledge unchained: towards an Open Access policy for Italian universities, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; May 2013

17. **Valentina Moscon**, Copyright, contratto e accesso alla conoscenza: un'analisi comparata - Copyright, contract and access to knowledge: a comparative analysis, Trento Law and Technology Research Group

Research Paper; December 2013

18. **Roberto Caso**, La via legislativa all'Open Access: prospettive comparate - The legislative road to Open Access: comparative perspectives, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; January 2014

19. **Roberto Caso**, Misure tecnologiche di protezione: cinquanta (e più) sfumature di grigio della Corte di giustizia europea, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; March 2014

20. **Federica Giovanella**, Enforcement del diritto d'autore nell'ambito di Internet vs. protezione dei dati personali: bilanciamento tra diritti fondamentali e contesto culturale, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; April 2014

21. **Umberto Izzo, Rossana Ducato**, The Privacy of Minors within Patient-Centered eHealth Systems, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; June 2014

22. **Roberto Caso, Rossana Ducato**, Intellectual Property, Open Science and Research Biobanks, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; October 2014

23. **Paolo Guarda**, Telemedicine and Application Scenarios: Common Privacy and Security Requirements in the European Union Context, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; July 2015

24. **Roberto Caso, Rossana Ducato**, Open Bioinformation in the Life Sciences as a Gatekeeper for Innovation and Development, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; December 2015

25. **Roberto Caso**, Il diritto non abita più qui: la crisi degli studi giuridici tra dati e domande, Trento Law and Technology Research Group Research Paper; February 2016

26. **Roberto Caso, Giulia Dore**, Copyright as Monopoly: the Italian Fire under the Ashes, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; February 2016

27. **Thomas Margoni, Roberto Caso, Rossana Ducato, Paolo Guarda, Valentina Moscon**, Open Access, Open Science, Open Society, Trento Law

and Technology Research Group Research Papers; March 2016

28. **Roberto Caso**, La scienza aperta contro la mercificazione della ricerca accademica?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2016

29. **Giovanni Pascuzzi**, Cosa intendiamo per «metodo casistico»? Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2016

30. **Roberto Caso**, Una valutazione (della ricerca) dal volto umano: la missione impossibile di Andrea Bonaccorsi, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; March 2017

31. **Giovanni Pascuzzi**, Has comparative law in Italy lost its driving force?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; March 2017

32. **Roberto Caso**, Scienza aperta, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; August 2017

33. **Matteo Ferrari**, Proprietà e diritto a essere inclusi, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2017

34. **Giovanni Pascuzzi**, Il fascino discreto degli indicatori: quale impatto sull'Università?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2017

35. **Roberto Caso**, The Darkest Hour: Private Information Control and the End of Democratic Science, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2018

36. **Roberto Caso**, Il diritto d'autore accademico nel tempo dei numeri e delle metriche, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; August 2018

37. **Roberto Caso**, La libertà accademica e il diritto di messa a disposizione del pubblico in Open Access, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2019

38. **Roberto Caso**, Il conflitto tra diritto d'autore e ricerca scientifica nella disciplina del text and data mining della direttiva sul mercato unico digitale, Trento Law and Technology Research Group Research Papers;

February 2020

39. **Roberto Caso**, La scienza non sarà più la stessa. Più condivisione, cooperazione e solidarietà dopo il Covid-19?, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2020

40. **Roberto Caso, Giulia Dore**, Opere di ingegno industriale tra creatività, neutralità e valore artistico: esercizi (e acrobazie) sulla quadratura del cerchio, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2020

41. **Federico Binda, Roberto Caso**, Il diritto umano alla scienza aperta, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; September 2020

42. **Umberto Izzo**, Responsabilità sanitaria e Covid-19: scenari di una possibile pandemia giudiziaria e risposte per prevenirla, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; October 2020

43. **Matteo Ferrari**, Nuovi ritrovati vegetali, tutela brevettuale e mercati agroalimentari: alcune riflessioni storico-comparative, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; April 2021

44. **Roberto Caso**, Pandemia e vaccini. L'irrisolvibile antagonismo tra scienza aperta e proprietà intellettuale, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; May 2021

45. **Roberto Caso**, Diritto d'autore, comunicazione al pubblico e misure tecnologiche di protezione contro il framing: VG Bild-Kunst e l'ultimo cioccolatino della Corte di Giustizia, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; July 2021

46. **Giorgia Bincoletto, Paolo Guarda**, A proactive GDPR-compliant solution for fostering medical scientific research as a secondary use of personal health data, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; November 2021

47. **Roberto Caso, Giulia Dore**, Academic Copyright, Open Access and the "Moral" Second Publication Right, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; December 2021

48- **Roberto Caso**, Open Data, ricerca scientifica e privatizzazione della conoscenza, Trento Law and Technology Research Group Research Papers; January 2022.